

REGOLAMENTO (UE) 2023/1442 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2023

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto riguarda le modifiche delle autorizzazioni delle sostanze e l'aggiunta di nuove sostanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), d), e), h) e i), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme specifiche relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In particolare, l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 istituisce un elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate che possono essere intenzionalmente utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- (2) Successivamente all'ultima modifica del regolamento (UE) n. 10/2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato ulteriori pareri scientifici su nuove sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari («MCA»), nonché sull'utilizzo delle sostanze precedentemente autorizzate. Sono state inoltre individuate talune ambiguità relative all'applicazione del regolamento. Il regolamento (UE) n. 10/2011 dovrebbe essere modificato al fine di garantire che tenga conto dei progressi tecnici e scientifici, in particolare delle più recenti conclusioni dell'Autorità, e di dissipare ogni dubbio sulla sua corretta applicazione.
- (3) La sostanza «Farina e fibre di legno, non trattati» (N. sostanza MCA 96, «legno») è attualmente autorizzata come additivo nei materiali di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari, sulla base di una valutazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana che ha concluso che la farina e le fibre di legno sono un materiale inerte. Nel parere ⁽³⁾ del novembre 2019, l'Autorità non ha potuto tuttavia convalidare i motivi di tale conclusione. Ha affermato che il legno non può essere considerato inerte di per sé, a causa delle numerose sostanze a basso peso molecolare che contiene. Il parere inoltre non indica alcuna condizione in cui l'uso del legno nella materia plastica possa essere considerato sicuro, e osserva che, a causa delle differenze chimiche nella composizione dei materiali vegetali, la sicurezza delle sostanze che migrano da tali materiali deve essere valutata caso per caso, considerando, oltre alla specie, anche l'origine, la lavorazione, il trattamento per la compatibilizzazione con il polimero ospite e la valutazione della migrazione dei costituenti a basso peso molecolare nei prodotti alimentari. Poiché l'attuale autorizzazione del legno non tiene conto di tali aspetti e non può quindi giustificare a sufficienza l'uso sicuro di tale sostanza nella materia plastica, e poiché l'Autorità non ha previsto altre restrizioni che garantiscano comunque un uso sicuro di tale sostanza nella materia plastica, l'autorizzazione dovrebbe essere revocata.

⁽¹⁾ GUL 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GUL 12 del 15.1.2011, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2019;17(11):5902.

